



Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione del Servizio professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro Relining lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di Risanamento Coghinas 2". – CIG 9708036CBB – CUP I87H21004890005 – RUP Ing. Fernando Mura (Gara n. 38AP/2023).

TRA

l'Ente Acque della Sardegna C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, il quale interviene nel presente atto giusta delega prot. n° 13860 del 30/07/2020 del Direttore Generale dell'Enas (Ente Appaltante)

E

l'impresa S.T.P. S.R.L., con sede legale in Cagliari (CA) via Giovanni Battista Tuveri n. 124, CAP 09129, Codice fiscale, Partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 02373920921, quale mandataria del R.T.P. composto dall'impresa S.T.P. S.R.L. e dalle mandanti di seguito identificate:

- Hydro Engineering Societa' Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano Galbo, con sede legale in Alcamo (TP) via Rossotti n. 39, CAP 91011, Codice fiscale, Partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Trapani



02050770813;

- Arch. Marco Fois, con sede in Pimentel (SU), via Margherita 32, CAP 09020,

Codice fiscale FSOMRC88L10B354P, Partita iva 0385010929;

- Arch. Davide Fancello, con sede in Dorgali (NU), via Lamarmora 82, CAP

08022, Codice fiscale FNCDVD85C13F979I, Partita iva 01376640916;

nel prosieguo denominata anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario", in persona

dell'Ing. Pietro Diliberto, C.F. DLBPTR57M02B354Z, domiciliato per la carica

presso la sede della società, in qualità di Legale Rappresentante della

mandataria S.T.P. S.R.L. e giusto mandato collettivo speciale irrevocabile con

rappresentanza e procura di cui all'atto di costituzione del raggruppamento

Repertorio numero 27.723, Raccolta numero 16.923, registrato presso

l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cagliari in data 28 settembre 2023 al n.

20129 Serie 1T, a rogito del Dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto

presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e

Oristano, che si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord n.

309 del 09/03/2023, è stata approvata la documentazione di gara ai fini

dell'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50

2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato Decreto legislativo per

stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzata al

successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio in

oggetto;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio



n. 434 del 04/04/2023 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'Accordo Quadro di servizi in oggetto sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo, per l'importo a base di gara di € 244.403,92, al lordo degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1164 del 06/09/2023, immediatamente efficace a seguito dell'espletamento con esito positivo dei controlli di legge, l'Accordo Quadro di servizi in oggetto è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante) per il punteggio complessivo totalizzato per l'offerta economica e tecnica di 86,30 punti (punteggio finale tecnico 66,30 punti e punteggio finale economico 20 punti) con il ribasso effettuato del 41,28% (pari a € 97.009,56) sull'importo soggetto a ribasso pari a € 235.003,77 esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell'IVA, per un importo complessivo, ai soli fini dell'aggiudicazione, pari ad € 137.994,21 esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell'iva. L'importo massimo complessivo di Accordo Quadro assomma ad € 244.403,92, al lordo degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA;

- con nota prot. Enas n. 12350 del 07/09/2023 è stata comunicata ai concorrenti l'intervenuta aggiudicazione della gara in oggetto;

- le parti danno atto della sussistenza dei presupposti di legge per la

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>	 <p>Italiadomani ITALIA 2030 IL NUOVO PATTO NAZIONALE</p>
		
<p>stipulazione del presente contratto, giusta l'informazione liberatoria provvisoria</p>		
<p>ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la</p>		
<p>mandataria S.T.P. S.R.L. (PR_CAUTG_Ingresso_0075816_20230713),</p>		
<p>l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.</p>		
<p>16/07/2020, n. 76 acquisita per la mandante Hydro Engineering Societa'</p>		
<p>Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano Galbo</p>		
<p>(PR_TPUTG_Ingresso_0055185_20230713), l'informazione liberatoria</p>		
<p>provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita</p>		
<p>per la mandante Arch. Marco Fois</p>		
<p>(PR_CAUTG_Ingresso_0075819_20230713) e l'informazione antimafia</p>		
<p>liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre</p>		
<p>2011, n. 159 per la mandante Arch. Davide Fancello</p>		
<p>(PR_NUUTG_Ingresso_0035377_20230713);</p>		
<p>- resta chiarito e inteso che il presente Accordo quadro è sottoposto a</p>		
<p>condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011;</p>		
<p>- ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore ha costituito la garanzia</p>		
<p>di euro 76.449,55 per l'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. PC44ELIB,</p>		
<p>rilasciata dalla società Zurich Insurance PLC – Rappresentanza Generale per</p>		
<p>l'Italia in data 29/09/2023, calcolata sulla base del ribasso e ridotta ai sensi</p>		
<p>dell'art. 93, 7° comma, del medesimo Decreto legislativo;</p>		
<p>- il DURC agli atti dell'Ente alla data di stipula del presente contratto risulta</p>		
<p>regolare;</p>		
<p>- Ai sensi del comma 3, dell'art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77,</p>		
<p>convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12,</p>		



del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

- si dà atto che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Enas) viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia.

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si stabilisce quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli eventuali servizi professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro Relining lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di Risanamento Coghinas 2". – CIG 9708036CBB – CUP I87H21004890005.

I servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell'elaborato denominato "Schema di contratto", allegato al presente contratto sotto la lettera "B", dell'elaborato "Disciplinare di esecuzione dei servizi", degli altri elaborati posti a base di appalto e dell'offerta tecnica dell'Appaltatore, che si allegano al presente contratto non materialmente ma come parti integranti e



sostanziali del suddetto.

Qualora se ne concretizzi la necessità, i servizi da espletare nell'ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di appositi contratti applicativi. I servizi da espletare dovranno essere svolti con i tempi, i contenuti e con le modalità conseguenti alle scelte di ENAS in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico (Esecuzione di lavori in uno o più interventi, Accordo quadro con uno o più contratti applicativi).

Il solo appaltatore è obbligato a stipulare i relativi contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

ART. 2 – DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e l'offerta tecnica dell'Appaltatore.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E CONDIZIONI

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente contratto di Accordo Quadro, dall'elaborato "Schema di contratto" allegato al presente contratto di Accordo Quadro sotto la lettera "B" e dal relativo allegato "Disciplinare di esecuzione dei servizi", parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegato, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente



affidamento. L'appaltatore si impegna inoltre specificamente al rispetto di tutte le prescrizioni di cui allo "Schema di contratto" (All. B) ed al "Disciplinare di esecuzione dei servizi". L'appaltatore è tenuto specificamente al rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH) all'ambiente, nonché al rispetto degli obblighi in materia di PNRR come da dichiarazioni specifiche rese dall'Appaltatore in sede di gara e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati.

In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi assunti in relazione al rispetto del principio del DNSH.

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontracto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall'Appaltatore ai fini del rispetto del principio del DNSH. Si precisa che il mancato rispetto del principio del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti gli interventi ammessi al PNRR, comporta il de finanziamento dell'intervento. Di riflesso, il mancato rispetto del DNSH da parte dell'appaltatore costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108, comma 3 ed è e motivo di risoluzione del contratto. Inoltre, il mancato rispetto del DNSH, comporta l'inammissibilità in contabilità dell'attività svolte dall'Appaltatore inadempiente.

ART. 4 – CONTRATTI APPLICATIVI E VERBALI DI CONSEGNA

L'avvio di ogni singolo contratto applicativo avverrà con la redazione di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta



il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli contratti attuativi e decorrono le tempistiche ivi indicate per lo svolgimento dei servizi. Il verbale potrà essere sottoscritto il giorno della stipula del contratto attuativo ovvero dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula.

Ogni singolo contratto applicativo sarà stipulato nel rispetto dello schema di contratto allegato agli atti di gara. Al contratto applicativo sarà allegato un piano dettagliato delle attività da svolgere per le opere oggetto del contratto, contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei relativi corrispettivi.

ART. 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

ENAS non garantisce un importo minimo di servizi affidati ai sensi del presente Accordo Quadro. L'importo massimo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di validità del suddetto, al netto dell'iva e compresi oneri previdenziali è pari ad € 244.403,92 (non sono previsti oneri di sicurezza). E' fatta salva l'applicazione dell'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sull'importo a base del contratto applicativo verrà applicato il ribasso formulato dall'Aggiudicatario in sede di offerta, pari al 41,28% (quarantuno virgola ventotto per cento).

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE

La durata dell'Accordo Quadro sarà di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e comunque



fino all'esaurimento del corrispettivo massimo dell'Accordo Quadro, ove intervenuto prima della scadenza del suddetto.

L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dall'art. 5 dell'elaborato "Schema di contratto", al quale si rimanda. In tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Aggiudicatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui agli articoli dello "Schema di contratto".

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata dell'Accordo Quadro, in relazione alla possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all'incolumità di cose e/o persone.

In tali circostanze, ENAS si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 di estendere la durata dell'accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni.



I contratti attuativi dell'accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al contratto attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai relativi costi di progettazione.

I contratti attuativi dell'accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui all'art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui allo stesso articolo.

I tempi contrattuali a disposizione dell'Appaltatore per l'esecuzione di ciascuna attività commissionata dall'ENAS saranno definiti in relazione ai giorni naturali e consecutivi definiti per l'esecuzione dei lavori.

I suddetti tempi decorreranno sempre dal ricevimento, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione PEC di avvio della/e specifica/che attività trasmessa dal DEC.

Resta stabilito che, qualora con lo stesso contratto applicativo vengano contemporaneamente commissionate più attività, il termine di esecuzione di ciascuna attività sarà correlata allo specifico lavoro oggetto di realizzazione.

Si richiamano gli artt. 5 dello "Schema di contratto" e 8 dell'elaborato "Disciplinare di esecuzione dei servizi".

ART. 7 – PENALI

Sono previste le penali disciplinate all'articolo 13 dell'elaborato "Schema di contratto" (All. B).

ART. 8 – GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli l'Aggiudicatario si avvarrà del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. Il gruppo di lavoro per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro è composto dai seguenti



professionisti:

- Ing. Pietro Diliberto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 2111 dal 14/02/1984, C.F. DLBPTR57M02B354Z, nel ruolo di "Direttore dei Lavori";

- Ing. Franco Civile, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 5768 dal 24/01/2005, C.F. CVLFNC73H15B354A, nel ruolo di "Coordinatore Sicurezza Esecutiva (professionista abilitato ai sensi dell'art. 98, D.Lgs. 81/2008)";

- Ing. Giampiero Pili, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 2613 dal 25/01/1990, C.F. PLIGPR59R19B354D, nel ruolo di "Direttore Operativo Strutture" e "Supporto CSE" (professionista abilitato ai sensi dell'art. 98, D.Lgs. 81/2008);

- Ing. Damiano Galbo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 460 dal 12/02/1980, C.F. GLBDMN54D15A176Q, nel ruolo di "Direttore Operativo Componente amministrativa e verifiche e accettazione Materiali";

- Ing. Fulvio Galbo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. A1809 dal 22/05/2014, C.F. GLBFLV86E26A176Z, nel ruolo di "Direttore Operativo Idraulica";

- Arch. Marco Fois, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia del Sud Sardegna al n. 1124 dal 08/01/2019, C.F. FSOMRC88L10B354P, nel ruolo di "BIM Coordinator";

- Arch. Davide Fancello, iscritto all'Ordine degli Architetti di Nuoro al n. 422 dal 22/01/2018, nel ruolo di "BIM Specialist".

I professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in



sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dell'ENAS, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio.

Si rimanda all'art. 8 dell'elaborato "Schema di contratto" (All. B).

ART. 9 – ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento dell'anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rimanda all'art. 14 dello "Schema di contratto" (All. B).

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Si applica la revisione dei prezzi, con le modalità di cui all'art. 6 dello "Schema di contratto" (All. B).

ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante all'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo verrà corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 14 dell'elaborato "Schema di contratto" (All. B), dietro presentazione di regolare fattura ed acquisizione da parte dell'Ente del certificato di regolarità contributiva. Le parti danno atto che, come da art. 3 dell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo (All. A), la fatturazione di tutti i crediti nascenti dal contratto e delle sue modificazioni verrà fatta unitariamente alla Capogruppo Mandataria che, successivamente, provvederà a rifondere quanto dovuto ai mandanti, in proporzione alla quota parte dei servizi dagli stessi espletati.



I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n.

136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito sul seguente conto corrente dedicato:

- Banca Intesa San Paolo, Filiale di Cagliari 13835, – IBAN IT65U0306904856033403350176, sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- Ing. Pietro Diliberto (C.F. DLBPTR57M02B354Z);
- Ing. Giampiero Pili (C.F. PLIGPR59R19B354D).

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio (1UON7K), il CIG, il CUP e il nominativo del RUP, nonché il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico mediante D.U.R.C., che sarà richiesto dall'ENAS. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" e il campo "importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del



D. Lgs 50/16 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'operatore economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi in oggetto. Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti



di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati in contratto.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del Decreto Semplificazioni bis.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, l'Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Si richiama la disciplina di cui all'art. 10 dell'elaborato "Schema di contratto".



Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non intendere subappaltare alcuna parte del contratto a terzi.

Si richiama la disciplina prevista dall'art. 105 del Codice.

ART. 15 – GARANZIE E POLIZZE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto e per tutta la durata dello stesso e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale come costituita nelle premesse. Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si dà atto che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 11 dell'elaborato "Schema di contratto", la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si rimanda all'art. 11 dello "Schema di contratto".

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, dovrà necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dagli interventi di cui a ciascun contratto applicativo.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Aggiudicatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, se del caso previi opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dell'ENAS,



così da garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Si rimanda all'art. 12 dell'elaborato "Schema di contratto" (All. B) per ogni dettaglio.

L'Appaltatore, nell'ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà redigere gli elaborati di cui agli artt. 17 comma 1 lett. f), 24 comma 2 lett. n) e 33 comma 1 lett. f) del D.P.R. 207/2010 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, nell'ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, si impegna ad applicare tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori in cantiere.

Si rimanda all'art. 6 del "Disciplinare di esecuzione dei servizi" ricompreso nella documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegato.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili. L'ENAS procederà alla risoluzione del contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il venir meno del possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. Resta



comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'ENAS potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento.

ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all'art. 17 dello "Schema di contratto" (All. B).

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi di cui all'Accordo Quadro dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023.

ART. 20 – PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dallo stesso Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto la lettera "C". Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 21 – STANDARD SOCIALI MINIMI

L'Appaltatore dichiara che i servizi oggetto del presente appalto saranno realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite



dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Si allega al presente contratto sotto la lettera "D" la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), sottoscritta dall'Aggiudicatario.

ART. 22 – NORME SULLA PRIVACY

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di ENAS con la gestione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per consentire un'eventuale comunicazione istituzionale.

ART. 23 – SPESE DELL'ATTO

Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di bollo e di registro inerente il presente contratto. Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986.

ART. 24 – CONFORMITA' CON DOCUMENTI DI GARA

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda agli articoli dello "Schema di contratto" (All. B) nonché dell'elaborato "Disciplinare di esecuzione dei servizi" e degli altri elaborati costituenti la documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegata.

ART. 25 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE



Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D. Lgs. n. 82/2005. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo. Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento all'indirizzo PEC comunicato al registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del DL 29 novembre 2008, n. 185.

ART. 26 – ALLEGATI


Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante, l'atto costitutivo del raggruppamento (All. A), lo Schema di contratto (All. B), il Patto d'integrità (All. C) e la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (All. D).

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'ENAS:

- elaborato denominato "Disciplinare di esecuzione dei servizi";
- tutti gli elaborati costituenti la documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto;
- Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall'aggiudicatario in sede di gara;
- dichiarazioni specifiche sul rispetto degli obblighi in materia di PNRR rese dall'Appaltatore;
- Garanzie specificate all'art. 15 del presente contratto.

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Dott. Paolo Loddo



R.T.P. S.T.P. S.R.L. - HYDRO ENGINEERING SOCIETA' SEMPLICE
DEGLI INGEGNERI DAMIANO E MARIANO GALBO - ARCH. MARCO

FOIS - ARCH. DAVIDE FANCELLO

Ing. Pietro Diliberto

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

EE-36-91-5A-84-C1-6E-F8-92-D8-9D-1F-0C-D4-30-71-AC-94-CF-BE

PAdES 1 di 2 del 15/12/2023 14:10:57

Soggetto: Diliberto Pietro

S.N. Certificato: DDBD6B46

Validità certificato dal 29/11/2022 00:00:00 al 28/11/2025 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 21/12/2023 09:22:06

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: C6D7D2C3

Validità certificato dal 18/02/2022 01:12:20 al 28/12/2024 09:12:20

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
